



ORDINANZA n. 15/2021

IL SINDACO

Considerato che giungono sempre più numerose da parte di cittadini rimostranze e reclami per i cani lasciati liberi senza guinzaglio lungo e altri luoghi pubblici;

Preso atto che in molti casi vengono lasciati liberi e incustoditi dai proprietari o conduttori permettendo agli animali di girare liberamente per le strade e piazze Comunali, e che nel caso di escursioni sui sentieri di montagna i cani liberi inseguono ed azzannano il bestiame al pascolo, spesso provocando danni e impedendo il regolare svolgimento della propria attività professionale ad allevatori ed imprenditori agricoli;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Vista la L.281/1991 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

Vista la L.R. 27/2009 (Disciplina del rapporto persone- cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale);

Visti gli articoli 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs.267/2000 (Testo unico degli Enti Locali);

Vista la Legge 689/1981 (procedimento sanzionatorio amministrativo).

ORDINA

1. I cani non devono essere lasciati liberi di vagare in luoghi pubblici o nell'ambito del territorio C.le privi di guinzaglio e, nei casi previsti dalla Legge e dai Regolamenti, di idonea museruola; sono esclusi dalla presente ordinanza i cani impiegati per lavoro o servizio, elusivamente nell'espletamento delle loro mansioni e debitamente sotto il controllo diretto e costante del conduttore operatore;
2. Lungo la rete sentieristica i cani devono essere tenuti al guinzaglio, soprattutto in prossimità di abitazioni d'alpeggio o di bestiame al pascolo, al fine di non interferire con l'attività pastorizia e non mettere in condizioni di difficoltà o pericolo il bestiame e gli operatori agricoli;
3. I proprietari e detentori di cani posti a guardia di abitazioni, orti, giardini ecc, devono adottare misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa uscire sulla pubblica via e prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini;
4. E' severamente vietato lavare o immergere gli animali delle fontane e farli abbeverare è consentito solo rispettando le norme igieniche necessarie per garantire l'uso pubblico della fontana.
5. Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima

Campertogno, 31/08/2021

IL SINDACO
FORNARELLI Rag.Elisa